



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

### GIUNTA COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 153 del 07/11/2013

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, con inizio alle ore 18,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 381 legge 24.12.2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20.08.2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2012;

**VISTA** la Legge di Stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

**VISTO** il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"*;

**VISTO** il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 *"Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"*;

**VISTO** il decreto - legge n. 102 del 31 agosto 2013 *"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"*;

**TENUTO CONTO** che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche

sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche:

**1) per l'anno 2013 non è dovuta la rata di acconto, PRECEDENTEMENTE SOSPESA CON D.L. N.54/2013, per i seguenti immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;**

**c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;**

**2) PER L'ANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**3) Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;**

**4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU** concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia:

- **purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,**
- **per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;**

**5) l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);**

**6) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):**

**a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;**

**b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune;**

**7) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat;**

**8) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.** Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani

predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

**9) moltiplicatori rendite catastali:**

**65 (dal 1 gennaio 2013)** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) per i quali il **moltiplicatore rimane 80**;

**10)** I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

**11) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno);**

**12) Per l'anno 2013**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni**, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, **che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**

**VISTO** il decreto 27 settembre 2013 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto tra i comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, il quale attribuisce al Comune di Castellana Grotte la somma di € 481.048,73;

**DATO ATTO** del prelievo sproporzionato che questo Ente subirà in sede di rata a saldo IMU 2013, quantificato in € 1.527.713,50 per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale 2013, come risultante dal sito del Ministero dell'Interno – Finanza locale, che non ha ponderato tra i parametri di prelievo la oggettiva virtuosità di gestione di questo Comune;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1° gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della abolizione del versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, necessario modificare per il 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria;

**VERIFICATA** la competenza consiliare in materia di deliberazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201;

**RITENUTO** pertanto di proporre all'On.le Consiglio comunale per l'anno 2013 un lieve incremento dell'aliquota di base dell'IMU al fine di attuare l'obiettivo di quadratura del bilancio, atteso che è già stata posta in essere una strategia:

- di contenimento e riduzione della spesa - salvaguardando tuttavia quella del Servizio Sociale;
- di efficientamento dei servizi erogati;
- di lotta all'evasione fiscale;

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale prescrive la allegazione al Bilancio di previsione – tra le altre – delle deliberazioni di fissazione delle aliquote e delle eventuali maggiori detrazioni d'imposta per i tributi comunali;

**VISTI** i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 07.11.2013 dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi, dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/00, come in atti;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013);

**VISTA** la Circolare N.5/E dell'Agenzia delle Entrate in data 11 marzo 2013 avente ad oggetto *Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi – Chiarimenti*;

**VISTE** le Risoluzioni del MEF n. 5/DF e 6/DF in data 28 Marzo 2013;

**VISTO** l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla eseguibilità immediata delle deliberazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON VOTI UNANIMI**, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

## **DELIBERA**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI PROPORRE** all'On.le Consiglio comunale:

- **Di determinare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
  - **ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA** prevista per l'**abitazione principale** (in sede di acconto solo categorie catastali A01, A08, A09 – in sede di saldo per tutte le categorie salvo variazioni abrogative da emanarsi a livello statale) e relative pertinenze (n. 1 C02, n. 1 C06, n. 1 C07): **0,40 PER CENTO**;
  - **ALIQUOTA** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (fatte salve eventuali esenzioni e/o agevolazioni statali): **0,20 PER CENTO**;
- **Di confermare** per l'anno 2013 la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in € 200,00 con l'ulteriore maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni effettivamente e anagraficamente residente nell'abitazione principale, pari a € 50,00 cadauno e per totali € 400 (l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600,00);

**3) DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 44 del 20.08.2012;

**4) DI DARE ATTO** che il gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 determinato con le aliquote proposte col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

**5) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**6) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri  
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 07/11/2013

Il Responsabile del Servizio

*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 07/11/2013

Il Responsabile del Servizio

*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale  
dott. Gerardo Gallicchio

---

Registro albo n:1604

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 14/11/2013 al 29/11/2013.

Castellana Grotte, 14 novembre 2013

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

---

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 7/11/2013 in quanto:
  - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 14 novembre 2013

Il Responsabile del procedimento  
f.to sig.ra Margherita Donghia